

Osservazione – lampo

di Carlo Fusaro *
(22 settembre 2001)

Due osservazioni a caldo e una modestissima provocazione. Premesso che, con accenti diversi, i colleghi Bin e Ruggeri manifestano una prudente disponibilità, che condivido senz'altro, a discutere della composizione della Corte. La prospettiva, a me sembra, dev'essere quella di un'apertura non a istanze corporative ma a sensibilità regionalistiche che solo un'investitura di tipo diverso dall'attuale può sperare (dico sperare) di dare.

a) Prima osservazione: non c'è dubbio che la strada maestra è quella di introdurre, in sostituzione dell'attuale Senato, una camera (comunque denominata) che rappresenti le regioni (a mio avviso i governi regionali): essa potrà nominare tanti membri della Corte quanti ne continuerà a nominare la Camera dei deputati; se però la riforma del bicameralismo resta un tabù, meglio procedere col *sector by sector approach* evocato da Ruggeri (tanto più che la riforma del titolo V°, di un tipo o di un altro, va comunque avanti);

c) a proposito dell'estrazione politica o no dei giudici della Corte vorrei obiettare al caro collega Ruggeri che la prassi, almeno fino a tempi recentissimi, non mi sembra sia stata conforme all'aspettativa del costituente (da lui richiamata) di limitare a un solo terzo dei giudici quelli scelti da un organo d'indirizzo politico: d'indicazione sostanzialmente politica (e di solito partitica) sono stati, almeno fino agli Novanta, anche i giudici di nomina presidenziale.

Infine, se, giustamente, ci preoccupiamo di garantire il livello di competenza tecnica dei giudici della Corte, mi sembra doveroso che, proprio da questo **Forum** disciplinare parta la proposta, se mai, di studiare come modificare l'art. 135.2 Cost. laddove accanto agli avvocati con 20 anni di professione e ai più alti magistrati, include (*tutti*) i professori ordinari di materie giuridiche, sen'zaltra qualificazione: proprio noi dovremmo essere i primi, infatti, a riconoscere che se questo era, da parte del costituente, un modo di circoscrivere gli eligendi d'estrazione accademica ad una ristretta platea di maestri (magari con le eccezioni che c'erano anche allora), oggi non è davvero più così. I soli ordinari di materie giuridiche (IUS da 1 a 21) sono 1418 (millequattrocentodiciotto)! Ciò, in assoluto, non mi scandalizza perché anche gli iscritti all'università non sono quelli del 1948 (per i soli corsi di laurea giuridici oltre 300.000, senza contare le facoltà di scienze politiche e gli studenti di corsi di diritto di altre facoltà ancora): resta il fatto che far riferimento ai professori in materie giuridiche, nel '48, significava avere in mente l'élite d'un'élite; oggi significa, nella migliore dell'ipotesi, l'élite di una massa, cioè una platea molto molto ampia di soggetti.

Non ci si può dunque non porre, secondo me, il problema di ulteriori e più stringenti requisiti (e rimetto ad altri la valutazione se tale discorso debba valere anche per i magistrati e gli avvocati).

* P.s. - Facoltà di Scienze politiche "C. Alfieri" – Firenze - carlo.fusaro@unifi.it